

Dato per letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

f.to Saglia

IL SEGRETARIO

f.to Romano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale.
04 DIC. 2001



IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

04 DIC. 2001

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno
all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Adria, li 04 DIC. 2001

IL MESSO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

- Art. 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- Art. 127, comma 2, per decorso del termine di 15 giorni.
- Art. 127, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria 15 DIC. 2001

IL SEGRETARIO

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc.).

Adria

IL SEGRETARIO

oooooooooooooooooooo

Ripubblicazioni:

Adria

IL MESSO

PROT. N.



COMUNE DI ADRIA
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE N. 91

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE DEL COMUNE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL G.P.L. UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO. L. 448/23.12.1998. E SUCCESSIVE MODIFICHE.

L'anno duemilauno il giorno ventinove del mese di novembre ore 21.30 in Adria, nella Residenza Comunale.

Il Consiglio Comunale è stato convocato nei modi e termini voluti dall'art. 10 del vigente statuto comunale e dal Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio.

La seduta è pubblica e di 1^ convocazione.

Presiede il Sig. Saglia Giuliano.

Partecipa il Segretario Generale Romano dr. Nazareno.

A questo punto risultano: Presenti N. 20 Assenti N. 1 appresso indicati:

	Assenti
DI BARTOLOMEO BRUNO	
PAPARELLA MARIA CHIARA	
BELLETTATO MARA	
FERRARESE GASTONE	
SAGLIA GIULIANO	
ALBERTIN CLAUDIO	
OSTI FULVIO	
FERRO LEONARDO	*
BORDIN DANTE	
CAVALLARI LAMBERTO	
LEVISARO CRISTIAN	
BOGGIANI GIUSEPPE	
DORIA ANTONIO	
CREPALDI LIVIO	
GIOLLO ROBERTO	
LECCIOLI PATRIZIO	
ZANFORLIN CLAUDIO	
FRANZOSO ANGELO	
SPINELLO SANDRO (Sindaco)	
RONDINA ALDO	
RAULE GUIDO	

Si dà atto che l'adunanza è stata riconosciuta legale e che sono stati chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri Cavallari Lamberto, Doria Antonio, Bellettato Mara.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sindaco;

Premesso:

- Che l'art. 8 della Legge 448/98, e successive modifiche e integrazioni ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax", cioè la rideterminazione delle aliquote delle accise sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego degli stessi oli minerali;
- Che al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi è stata prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8 comma, 10 lettera C, della citata Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni);
- Che l'art. 8 comma 10 lettera C), punto 4) della citata Legge n. 448/23.12.98, come successivamente modificato e integrato, prevede che il suddetto beneficio è applicabile anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai Comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412 del 26 agosto 1993, individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati, da trasmettere al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- Che l'art. 4 comma 2 del D.L. 30.9.2000 n. 268 convertito con modificazioni dalla Legge 354 del 23.11.2000 e successivamente modificato dall'art. 27, comma 3 della Legge n. 388 del 23.12.2000, precisa che per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del DPR 412/93, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

Richiamata la propria precedente deliberazione di C.C. n. 35 del 18.6.2001 con la quale sono state individuate le frazioni non metanizzate del Comune di Adria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 10, lettera c) della legge 448 del 23.12.1998 e successive modifiche e integrazioni, sulla scorta dell'elaborato cartografico in scala 1:25.000 trasmesso dalla Soc. Italgas con nota assunta al protocollo comunale con il n. 8179 del 13.4.2001 - escludendo il centro abitato ove ha sede la casa comunale - nonché i criteri di applicazione così come riportato al punto 2) della delibera stessa;

Atteso che non sono state effettuate nuove condotte di adduzione del gas metano per le quali si debbano escludere zone già previste nella precedente deliberazione n. 35/18.6.2001;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 20 presenti e votanti,

DELIBERA

1. di confermare, per quanto espresso in premessa, le frazioni non metanizzate del Comune di Adria così come riportate nell'elaborato cartografico in scala 1:25.000 trasmesso dalla Soc. Italgas con nota assunta al protocollo comunale con il n. 8179

del 13.04.2001, quale parte integrante e sostanziale della delibera di C.C. N. 35 del 18.06.2001, escludendo il centro abitato dove ha sede la casa comunale, come individuato dalla D.G.C. n. 952 del 30.06.1993;

2. di confermare i criteri di appartenenza a frazione non metanizzata come riportati al punto 2) della delibera consiliare sopra citata;
3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Allegati:
- pareri